

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 71 DEL D.LGS. 36/2023,
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MEDICINA E
CHIRURGIA D'URGENZA ED ACCETTAZIONE PRESSO I P.S. DEI
PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI FROSINONE PER LA DURATA
DI 24 MESI**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Atto Deliberativo n. 506 del 18/06/2025 questa Azienda Sanitaria Locale ha indetto una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, per l'affidamento di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di gara pari a € 8.183.800,00 IVA esente, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA o PIATTAFORMA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Frosinone [codice NUTS: ITI45]

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Monica Caira – Direttore della UOC Provveditorato ed Economato della ASL Frosinone, contattabile all'indirizzo di posta elettronica ordinaria provveditorato.azienda@aslfrosinone.it e all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it.

ART. 1- PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-electronicIdentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, e delle Linee Guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo non conforme della Piattaforma da parte dell'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali operativi disponibili su STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma STELLA;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma STELLA. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione alla Piattaforma telematica STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a STELLA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- 4) Allegato 2 - DGUE;
- 5) Allegato 3 - Patto di integrità;
- 6) Allegato 4 - Capitolato Tecnico;
- 7) Allegato 6 - DUVRI preliminare;
- 8) Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- 9) Allegato 8 - Dichiarazione di avvalimento;
- 10) Allegato 9- Dichiarazione di impegno dell'ausiliaria;
- 11) Allegato 10 - Contratto di avvalimento;
- 12) Allegato 11 - Schema di contratto;

- 13) Allegato 12 - Modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- 14) Allegato 13 – Informativa Privacy;

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'ASL di Frosinone all'indirizzo <https://www.asl.fr.it/bandi/bandi-di-gara/> e sul portale di e-procurement STELLA.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regionelazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> da inoltrare entro i termini indicati su STELLA in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet<https://stella.regionelazio.it/portale/>, nella sezione chiarimenti dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di STELLA.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviate). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 22 rubricato “**VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**” del presente disciplinare; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio

digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “*Registrazione e funzioni base*” e “*Gestione anagrafica*” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regionelazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’oggetto della presente procedura di gara è l’affidamento dei servizi di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di gara pari a € 8.183.800,00 IVA esente.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone</i>	85121200-5	P	€ 8.183.800,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 8.183.800,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 00
A+B) Importo complessivo a base di gara				€ 8.183.800,00

L'importo totale soggetto al ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il presente appalto è finanziato con il bilancio aziendale.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), Allegato al presente Disciplinare di gara.

Sono stati stimati costi della sicurezza pari a zero.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. L'operatore economico dovrà indicare nell'Allegato – Schema di offerta economica, il costo della manodopera.

Non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero in caso di eventuale disponibilità di Convenzioni Consip o contratti stipulati da Centrali di committenza aventi lo stesso oggetto del presente appalto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto della durata di 24 mesi non è prevista la revisione dei prezzi.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata di ulteriori **12 mesi**. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per ciò che concerne le modifiche in corso di esecuzione del contratto si applica l'art. 120 del Codice.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono richiesto i requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 100, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 36/2023;

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (o in registro equivalente).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- un'adeguata capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 100, comma 1 lett. b) e comma 11, del D.Lgs. 36/2023 da comprovare con la realizzazione di un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari all'importo annuale posto a base d'asta;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

-un'adeguata capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. c) e comma 11, del D.Lgs. 36/2023 da comprovare con la realizzazione, negli ultimi dieci anni precedenti alla data di indizione della procedura, di n. 2 contratti per servizi analoghi, con buon esito e senza aver subito risoluzioni e/o contestazioni in fase esecutiva, anche a favore di soggetti privati;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, si rappresenta che il requisito di capacità tecnica e professionale, nell'ipotesi di partecipazione in RTI deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, secondo le rispettive quote percentuali.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

E' essenziale che il contratto di avvalimento espliciti l'effettiva sussistenza della **causa** concreta del contratto stesso, al fine di accertare se l'operazione negoziale arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti di cui la concorrente è priva, in modo che emerga l'interesse, non necessariamente di carattere patrimoniale, ancorché **diretto**, consistendo in un'utilità immediata, o anche solo **indiretto**, purché esso sia **effettivo**.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

1. Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. Allegato – dichiarazione di avvalimento;
3. Allegato – Dichiarazione di impegno dell'ausiliaria;
4. Allegato – Contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti;

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Anche per l'eventuale subappaltatore restano valide tutte le prescrizioni e le correlate responsabilità previsti negli atti di gara in capo all'aggiudicatario.

ART 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell'Area Sanità triennio 2019-2021 ovvero vigente al momento dell'erogazione del servizio.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse applicare un CCNL diverso da quello indicato da questa S.A., che dovrà comunque garantire le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli eventualmente in subappalto, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Codice, la ditta dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele. Tale dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110.

Si precisa che:

- ✓ in caso di partecipazione alla gara da parte di **cooperative sociali o enti profit**, accanto al personale dipendente, per il quale trovano applicazione gli istituti e le retribuzioni previste dal

CCNL di categoria, nel caso in cui l'appaltatore dovesse avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, anche di personale libero professionale, il cui compenso è liberamente definito dalle parti (appaltatore e medico libero professionale) nel contratto individuale questa Stazione Appaltante acquisirà il suddetto contratto, al fine di verificare che il costo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, consenta la adeguata remunerazione del personale.

- ✓ in caso di partecipazione alla gara da parte di **associazioni tra liberi professionisti** non vi sarà alcun CCNL applicabile.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 163.676,00**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il seguente conto intestato alla ASL Frosinone: Unicredit filiale Frosinone 14804 (Tesoreria) IBAN IT18A0200814804000400002537 - BIC UNCRITMMXXX - SWIFT UNCRITMM; Causale: Garanzia provvisoria - Procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto sanitario secondario dei pazienti ASL Frosinone- società (P.IVA))

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 610 del 29 dicembre 2023, in base agli importi di seguito riportati:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.
L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d’appalto comprensivo delle eventuali opzioni

contrattuali previste nella documentazione di gara. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ed il giorno indicati sulla piattaforma S.TEL.LA, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le

omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA "A"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “*Busta documentazione*” la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione, ed eventuale procura con allegato un *documento di riconoscimento* in corso di validità del sottoscrittore;
- 3) Allegato 2 – DGUE (in formato pdf e xml);

- 4) Allegato 3 – Patto di integrità;
- 5) Allegato 5– Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- 6) Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- 7) Allegato 7 – Schema di contratto (per presa visione);
- 8) (eventuale) Allegato 8 – Dichiarazione di avvalimento;
- 9) (eventuale) Allegato 9 – Dichiarazione di impegno dell’ausiliaria;
- 10) (eventuale) Allegato 10 – Contratto di avvalimento (nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica);
- 11) Allegato 11 – Clausola fatturazione e pagamenti
- 12) Allegato 12 - Informativa Privacy;
- 13) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 14) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
- 15) (eventuale) dichiarazioni concordato preventivo, di cui al relativo sotto-paragrafo;
- 16) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al relativo sotto-paragrafo;

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) dell’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

**15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 – OFFERTA TECNICA: BUSTA “B”

L'offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti:

- Il concorrente deve redigere un **PROGETTO TECNICO** (RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA), in lingua italiana, secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico avente ad oggetto il servizio offerto, articolato, strutturato e sviluppato in relazione all'organizzazione e alle modalità operative che s'intendono adottare per la gestione e l'espletamento del servizio, con particolare attenzione agli aspetti tecnici che saranno oggetto di attribuzione del punteggio di qualità (vedere punto successivo), che verrà assegnato dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Il Progetto non dovrà essere superiore a 20 pagine, scaricabili in formato A4 e **non dovrà contenere riferimenti economici**, pena l'esclusione dalla procedura.

Di seguito si riportano le sezioni minime nelle quali dovrà essere comunque articolato il Progetto:

1. **Modalità di espletamento di contratti di contenuto analogo**: il progetto dovrà elencare i contratti con relativo andamento, importo ed Ente presso il quale gli stessi sono stati eseguiti. In caso di aggiudicazione l'operatore dovrà presentare prima dell'avvio del contratto le relative attestazioni da parte degli Enti interessati;
2. **Modalità di gestione del servizio**: il progetto dovrà descrivere in particolare le soluzioni messe in atto volte al contenimento del turn over dei lavoratori;
3. **Modalità di gestione delle emergenze**: il progetto dovrà descrivere in particolare le soluzioni messe in atto per gestire le emergenze (Piano di emergenza);
4. **Piano di autocontrollo del Servizio**: il progetto verrà valutato in merito al piano di autocontrollo del servizio con riferimento a : numerosità e significatività degli elementi di verifica nel corso dell'esecuzione dell'appalto, strumenti di verifica utilizzati e usufruibilità da parte dell'Azienda (allegare esempi di check list, questionari, report, ecc), modalità e tempistiche della rendicontazione;
5. **Tempistiche di avvio del servizio**: La proposta sarà valutata con riferimento ai giorni effettivi previsti per l'avvio del servizio inferiori rispetto a quanto richiesto da capitolato;
6. **Tempistiche per la sostituzione del personale su richiesta dell'Azienda**: La proposta sarà valutata con riferimento ai giorni effettivi per la messa a disposizione del personale sostituito dal momento della richiesta dell'Azienda in termini di riduzione delle tempistiche rispetto a quanto richiesto da capitolato
7. **Profilo professionale del personale impiegato/CV e curricula relativo alle figure di coordinamento e/o di direzione**: Al progetto dovrà essere allegata l'elenco delle figure professionali inserite nella gestione del servizio (numero, qualifica, mansioni), con documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del personale proposto per l'espletamento del servizio richiesto nel capitolato d'appalto, descrittivo e prestazionale, incluso il responsabile del servizio nella gestione dell'intero

servizio sanitario. Sarà inoltre valuta la messa a disposizione del Responsabile di Servizio e di un'eventuale segreteria organizzativa/amministrativa.

8. **Formazione:** Il progetto dovrà indicare il programma di formazione continua del personale coinvolto nel servizio.
9. **Parità di genere:** Saranno considerate le iniziative e le certificazioni inerenti la Gender Equality – Certificazione parità di genere;
10. **Eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative offerte** non previste negli atti di gara;

Il progetto dovrà essere accompagnato dalla copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittente, in corso di validità.

Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, specifico, sintetico, coerente e nell'ordine richiesto.

Tutta la documentazione tecnica dovrà indicare ben visibile il nome dell'operatore/i partecipante/i.

Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificatamente ai contenuti del Capitolato Tecnico. Non dovranno, pertanto, essere presentati/inseriti elaborati di carattere generale.

Il non attenersi alle istruzioni sopra indicate, potendo indurre condizioni di non corretta comparazione fra le varie Imprese offerenti o inutili lungaggini per la Commissione, sarà valutato ai fini dell'espressione dei punteggi qualitativi dell'offerta tecnica e potrà comportare una penalizzazione nell'attribuzione del punteggio qualitativo.

In caso di Associazione Temporanea d'Impresa, nella relazione tecnica andrà indicata la descrizione/suddivisione delle attività tra le singole associate ed analogamente tali indicazioni dovranno essere fornite dai Consorzi relativamente alla ripartizione tra le consorziate

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

Tutti i documenti inseriti nelle buste amministrativa e tecnica che non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta C) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

In base a quanto disposto dal Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza di cui deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell'operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

A tal proposito l'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si specifica che **nel caso in cui il concorrente non alleghi la relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali la stessa, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.lgs. 36/2023, verrà resa disponibile integralmente, ai primi cinque concorrenti in graduatoria, come presentata in fase di offerta.**

In ottemperanza dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 recante "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli

atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”, il concorrente allega anche una copia firmata di tutta la documentazione TECNICA adeguatamente oscurata anche nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’OE dichiara che la copia della documentazione amministrativa, oscurata dei dati personali, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra, nel rispetto del “Diritto di accesso agli atti” di cui all’art. 25 della Legge n. 241/1990 e artt. 35-36 del D.Lgs.n. 36/2023, a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell’operatore economico, le cui offerte sono “accuratamente” oscurate dallo stesso titolare dei dati e alla tempestiva messa a disposizione delle stesse depositate in piattaforma. L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa, in caso di singola impresa;
- dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dall’impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti o di consorzi dai legali rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone legittimamente autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata costituisce impegno formale per l’appaltatore nell’esecuzione del servizio aggiudicato.

La presenza in questa sezione di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa ai valori indicati nell’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

La positiva verifica, dal punto di vista formale, dell’esistenza dei documenti sopra indicati nella sezione tecnica è condizione essenziale per l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l’aggiudicatario e, pertanto, saranno soggetto alla verifica ed all’applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.

Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico verrà presa in considerazione solo la relazione di cui al precedente punto. L’ulteriore documentazione che l’operatore economico deciderà di presentare sarà esaminata dalla Commissione solo in caso di dubbi o di contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese.

La Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari per una puntuale valutazione tecnica del servizio reso.

ART. 17 -OFFERTA ECONOMICA: BUSTA “C”

L'offerta economica, oltre a quella generata automaticamente dal sistema, dovrà anche essere redatta su carta intestata della ditta ed espressa in lingua italiana e contenere, pena esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **prezzo unitario della tariffa oraria offerta** nonché l'importo complessivo offerto per tutta la durata del periodo contrattuale, che dovrà essere inferiore rispetto all'importo a base d'asta, al netto di altre imposte e contributi di legge;
- b) **indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- c) **indicazione dei costi della manodopera.**

L'offerta economica dovrà inoltre contenere:

- **le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023**
- dichiarazione di **congruità dei prezzi indicati nell'offerta** rispetto ai valori di mercato indicando quelli eventualmente praticati in gare recentemente espletate da altre aziende sanitarie pubbliche/private con la specifica indicazione dei destinatari (denominazione e indirizzo);

L'importo offerto dovrà essere esposto al massimo con due cifre dopo la virgola; in caso di presenza di più cifre, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Tecnico. L'offerta dovrà dare evidenza dei costi ed oneri richiesti.

Il prezzo complessivo offerto non dovrà essere superiore all'importo a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico viene **ESCLUSO** se l'offerta economica:

- contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- è plurima o alternativa;
- è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto);
- non è stata formulata autonomamente;

- non contiene l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non contiene l'indicazione dei costi della manodopera;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in parola anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie in buste diverse dalla Busta ECONOMICA, comporterà l'esclusione dalla gara.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo offerto inserito in piattaforma e l'importo indicato nell'offerta economica di dettaglio extra sistema su propria carta intestata, prenderà in considerazione quella caricata in piattaforma.

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso, pertanto l'offerta economica è considerata inammissibile se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- c) di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- d) delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
- e) dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è vincolante per il **periodo di 240 (duecentoquaranta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito dal Codice relativamente alle offerte anormalmente basse.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'I.V.A. che verrà corrisposta ai termini di legge (SE DOVUTA).

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

In ottemperanza dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 recante “*agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate*”, **il concorrente allega anche una copia firmata di tutta la documentazione ECONOMICA adeguatamente oscurata nelle parti riguardanti i dati personali**, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'OE dichiara che la copia della documentazione amministrativa, oscurata dei dati personali, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra, nel rispetto del “Diritto di accesso agli atti” di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e artt. 35-36 del D.Lgs.n. 36/2023, a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell'operatore economico, le cui offerte sono “accuratamente” oscurate dallo stesso titolare dei dati e alla tempestiva messa a disposizione delle stesse depositate in piattaforma.

ART.18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto Qualità/Prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi discrezionali di tipo “D” sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice mentre i punteggi di tipo “T” sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto e Q sono punteggi quantitativi che saranno assegnati in maniera crescente rispetto ai vari scaglioni del criterio indicati nel dettaglio.

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Criteri di valutazio ne	Criterio motivazionale	Punti massimi
1 Modalità di espletamento dei precedenti contratti di contenuto analogo	<p>La soluzione proposta sarà valutata con riferimento alle attestazioni da parte delle Aziende/Enti del SSN o privati accreditati presso i quali sono stati forniti servizi analoghi, che verranno autocertificati dai concorrenti e saranno verificati prima della stipula del contratto in caso di aggiudicazione, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempi esecuzione visita medica codici 2 <=15minuti dal triage almeno 95% pazienti: punti 4 (valore medio almeno semestrale) - tempi esecuzione visita medica codici 2 <=15minuti dal triage almeno 85% pazienti: punti 2 (valore medio almeno semestrale) - percentuale ricoveri/trasferimenti pazienti trasportati da ARES 118 <=33,5% (valore medio almeno semestrale): punti 7 - percentuale ricoveri/trasferimenti pazienti trasportati da ARES 118 <=35,5% (valore medio almeno semestrale): punti 5 - percentuale ricoveri/trasferimenti pazienti afferenti al PS con mezzo proprio <=14% (valore medio almeno semestrale): punti 7 - percentuale ricoveri/trasferimenti pazienti afferenti al PS con mezzo proprio <=16% (valore medio almeno semestrale): punti 5 - percentuale non risponde a chiamata (valore medio almeno semestrale) <= 4%: punti 2 - percentuale non risponde a chiamata (valore medio almeno semestrale) <= 6%: punti 1 - percentuale non risponde si allontana spontaneamente (valore medio almeno semestrale) <= 4%: punti 2 - percentuale non risponde si allontana spontaneamente (valore medio almeno semestrale) <= 6%: punti 1 	22 tabellare

2	Modalità di gestione del servizio	La proposta sarà valorizzata con riferimento alle soluzioni messe in atto volte al contenimento del turn over dei lavoratori in termini di chiarezza espositiva e concretezza (ad esempio disponibilità di un pool di professionisti “jolly”)	8 discrezionale
3	Modalità di gestione delle emergenze	La proposta sarà valorizzata con riferimento alle soluzioni proposte per gestire le sostituzioni (Piano di emergenza)	5 discrezionale
4	Piano di autocontrollo del servizio	Verrà valutato il piano di autocontrollo del servizio con riferimento a : numerosità e significatività degli elementi di verifica nel corso dell'esecuzione dell'appalto, strumenti di verifica utilizzati e usufruibilità da parte dell'Azienda (allegare esempi di check list, questionari, report, ecc), modalità e tempistiche della rendicontazione	6 discrezionale
5	Tempistiche per l'avvio del servizio	La proposta sarà valutata con riferimenti ai giorni effettivi previsti per l'avvio del servizio inferiori rispetto a quanto richiesto da capitolato Numero giorni da 10 a 15: 1 punto Numero giorni da 5 a 10: 2 punto Numero giorni <5: 3 punti	3 quantitativo
6	Tempistiche per la sostituzione del personale su richiesta dell'Amministrazione	La proposta sarà valutata con riferimento ai giorni effettivi per la messa a disposizione del personale sostituito dal momento della richiesta dell'Azienda in termini di riduzione delle tempistiche rispetto a quanto richiesto da capitolato Numero giorni = 5: 0 punti Numero giorni = 4: 1 punto Numero giorni < 4: 2 punti	2 quantitativo
7	Profilo professionale del personale impiegato/ CV	La proposta sarà valutata sotto il profilo dell'esperienza professionale del personale che sarà impiegato nell'appalto. *In particolare saranno valorizzate il numero e la durata di precedenti esperienze lavorative presso altri Pronto Soccorsi, DEA e Servizi SUEM. – max 8 punti * il Profilo professionale del Responsabile del servizio (qualifica, esperienza, formazione), modalità e orari di reperibilità; max 7 punti * l'Indicazione della presenza di un'eventuale segreteria	22 discrezionale

		organizzativa e amministrativa. Max 7 punti	
8	Formazione	La proposta sarà valorizzata sotto il profilo della completezza del programma di formazione continua del personale coinvolto nel servizio di guardia attiva per le UUOO di Pronto soccorso	8 discrezionale
9	Parità di genere	Gender Equality (Certificazione parità di genere)	2 tabellare
10	Offerte migliorative	Eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative	2 discrezionale
TOTALE			80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80 punti e riferita al punteggio tecnico complessivo.

La verifica circa il superamento o meno della soglia di sbarramento è effettuata prima della riparametrazione.

Il punteggio qualità (max 80 punti), verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata sulla base della documentazione tecnica presentata.

L'assegnazione del punteggio qualità verrà suddiviso sulla base dei parametri di valutazione sopra descritti.

La Commissione Giudicatrice, per i criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale, esprime un giudizio di merito per la determinazione del coefficiente Ci variabile da zero a uno, secondo la seguente scala:

	OTTIMO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	NON ADEGUATO
Coefficienti di Valutazione	1	0,75	0,50	0,25	0

18.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi relativi ai criteri quantitativi saranno assegnati secondo le specifiche riportate nella tabella di attribuzione del punteggio.

Il punteggio relativo ai criteri da valutare discrezionalmente sarà assegnato moltiplicando il coefficiente (Ci) indicato nella tabella di attribuzione punteggio, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, per il punteggio massimo attribuibile per ogni singolo criterio.

Nel caso in cui i Commissari, relativamente ai criteri discrezionali intendano esprimere un giudizio di merito diverso, si procederà a calcolare la media dei coefficienti associati al singolo giudizio espresso.

Per il punteggio assegnato con criterio discrezionale sarà considerato un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà troncata.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio tecnico complessivo conseguito dal concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene il massimo punteggio stabilito, sarà effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto (80) e agli altri concorrenti un punteggio calcolato in applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Pt = Pti \times 80,00 / Pmax}$$

dove: *Pt* = punteggio tecnico; *Pti* = punteggio tecnico della ditta presa in considerazione; *Pmax* = punteggio più alto conseguito.

18.3 FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (20,00 p.) verranno attribuiti dalla Piattaforma al concorrente che avrà proposto il prezzo più basso tra tutte le offerte ammesse e agli altri operatori economici partecipanti secondo la seguente formula:

$$P = Pmax * \left(\frac{Vminoff}{Voff} \right)$$

dove:

Pmax corrisponde al Punteggio massimo;

Voff corrisponde al valore offerto;

VminOff corrisponde al valore minimo offerto.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo/quantitativo forniti dall'Aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione giudicatrice e i Curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 20- SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno e l'ora indicate sulla piattaforma S.TEL.LA.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 21 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto ad esso dedicato.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART 22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso la piattaforma telematica:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso la piattaforma telematica i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 23 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi se del caso della Commissione giudicatrice o Struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione,

alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi previsti dall'art. 18 comma 3 lett. a), b), c), d) del d.lgs. 36/2023, e comunque entro 60 giorni.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Contratto è stipulato mediante a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di intervento a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 26 – CLAUSOLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura/prestazione del servizio.

L'Operatore Economico emetterà con periodicità mensile/trimestrale, in accordo con la stazione appaltante, Stato Avanzamento della Fornitura/Prestazione del Servizio che dovrà essere inviato tempestivamente al D.E.C. incaricato per la verifica e attestazione delle prestazioni rese.

Solamente a seguito di esito positivo del controllo il RUP emetterà NSO corrispondente al valore indicato nello Stato Avanzamento della Fornitura/Prestazione del Servizio e l'Operatore Economico sarà autorizzato all'emissione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina

uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull’espletamento del servizio/fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la Ditta a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL FROSINONE è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. la sottoscritta Ditta dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente la presente Clausola.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, consultabili ai seguenti link:

- <https://www.asl.fr.it/azienda/codice-di-comportamento/>
- <https://www.asl.fr.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio - Latina.

Dichiara di accettare espressamente tutte le clausole contenute nei seguenti articoli:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA

(indicare generalità, qualifica e firma)
